



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/07/2005

=====

ADDI' 11/07/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

*****OMISSIS

ASSENTI: Costa De Angelis Nieri Valentini

DELIBERAZIONE 627

Oggetto:
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE - PREVENZIONE - LOTTA ATTIVA AGLI
INCENDI BOSCHIVI - PRESCRIZIONI E DIVIETI - CAMPAGNA A.I.B. ANNO 2005 -



627 11 LUG. 2005 *dy*

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE - PREVENZIONE - LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI - PRESCRIZIONI E DIVIETI CAMPAGNA - ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B.) 2005.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE

- VISTA la legge 15/05/1997, n. 727;
- VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;
- PRESO ATTO che sono state emanate, da parte del Consiglio dei Ministri, le linee guida e le direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui alla sopracitata legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000;
- VISTA la Legge Regionale 28.10.2002 n. 39 - Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali;
- VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 - istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- VISTA la legge regionale 11 aprile 1985 n. 37 - istitutiva del servizio di Protezione Civile nella regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 10 aprile 1991 n. 15, integrante la sopracitata legge regionale n. 37/85;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 669, del 15 giugno 1998 con la quale vengono forniti indirizzi, criteri ed obiettivi per la redazione del piano pluriennale di protezione civile, anche riferiti alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- VISTO il Dlgs n. 267 datato 18 agosto 2000 Testo unico riguardante l'ordinamento degli Enti Locali;
- VISTA la legge regionale 2 maggio 1995 n. 17, che regola la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio;
- VISTO il Dlgs n. 112, datato 31 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1999, n. 59;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655, dell'8 maggio 2001, di modificazione della D.G.R. n. 2649, datata 18 maggio 1999 - linee guida e documentazione per l'indagine geologica e vegetazionale. Estensione dell'applicabilità della legge 2 febbraio 1974, n. 2;
- RITENUTO di dover anche stabilire, in via ordinaria, considerati anche gli andamenti e lo sviluppo degli incendi boschivi verificatisi nel corso degli anni riguardanti il territorio della Regione Lazio che il periodo di massimo rischio è considerato quello compreso dal 15 giugno fino al 30 settembre così come costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché festivi non domenicali, dall'inizio di maggio alla fine di ottobre;
- VISTO il D.P.R. n.194, dell'8 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento recante nuove norme di partecipazione delle Associazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile;
- PRESO ATTO altresì che risulta istituita ed attivata la Sala Operativa Unificata (SOUP), presso la sede di Via R. Raimondi Garibaldi, 7 - Roma, con operatività di tipo continuativo, orario 8.00-20.00, e per H24, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo, con servizio di reperibilità, tutti i giorni, festivi compresi, ai sensi e per gli effetti della legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353, del 21 novembre 2000;





PRESO ATTO anche che nella Sala Operativa Regionale (SOUP) presteranno servizio durante il periodo di massimo rischio di incendio boschivo anche rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e del Volontariato, secondo procedure, indirizzi e direttive della competente Area 2A/07 - Protezione Civile;

RITENUTO indispensabile inoltre, per il periodo di massimo rischio, la istituzione delle Sale Operative Unificate, da attivarsi in ogni sede provinciale, con la partecipazione anche di rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, del Volontariato, delle Amministrazioni Provinciali e degli Enti Locali, che assolveranno a compiti di gestione per la operatività, sul territorio provinciale, in stretto collegamento e con il Coordinamento della Sala Operativa Regionale (SOUP) secondo gli indirizzi e le direttive dell'Area 2A/7 - Protezione Civile;

PRESO ATTO altresì che per le vigenti normative saranno predisposti e stabiliti annualmente specifici accordi di programma, tra la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Ispettorato del Lazio, e con il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Regionale, per le attività antincendio boschivo, per avvalersi di risorse, personale e mezzi degli stessi corpi con individuazione delle risorse finanziarie a sostegno del potenziamento dei mezzi e delle risorse già disponibili delle stesse strutture statali, con riferimento anche alle disposizioni di cui al Decreto Legge 19.04.2002, n. 68;

CONSIDERATO al riguardo che è anche stato istituito il "Sistema Integrato di Protezione Civile Regionale", con l'attivazione dei Centri Operativi Comunali, Intercomunali e di coordinamento provinciali C.O.I.;

CONSIDERATO che rientra anche nelle competenze delle Amministrazioni Locali individuare e stabilire, secondo le rispettive competenze, sulla base degli indirizzi e delle direttive forniti dai competenti Uffici di Protezione Civile Regionali, gli interventi per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la campagna A.I.B. annuale, con la predisposizione degli elaborati, anche relativi alla consistenza ed alla localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie necessarie, nonché a definire le relative procedure d'intervento;

CONSIDERATO che da parte della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile è stato attivato e reso funzionale anche il "Sistema di monitoraggio a raggi infrarossi, con telerilevamento territoriale degli incendi boschivi" compresa la Pineta di Castel Fusano e la Stazione di Comando e Controllo installata presso la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile (SOUP);


RAVVISATO in proposito necessario attivare, specifica "assistenza tecnica" e il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la funzionalità del predetto impianto;

CONSIDERATO necessario ed indispensabile anche avvalersi, ai sensi e per gli effetti dei contenuti della suddetta legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000, delle forze del volontariato regionale in posizione regolare, secondo la vigente normativa, con la concessione di contributi e risorse finanziarie regionali, quali rimborsi delle spese sostenute per l'acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature da utilizzare nelle attività antincendio boschivo ivi comprese le spese eventualmente sostenute per ottenere la prescritta idoneità fisica presso le ASL e/o strutture pubbliche o private autorizzate al rilascio di tale certificazione medica;

RITENUTO in relazione a quanto sopra esposto, avvalersi nella effettuazione del servizio antincendio boschivo regionale degli stessi autoveicoli, autocarri e motoveicoli di proprietà degli Enti Locali e delle Associazioni/Organizzazioni del Volontariato e che pertanto per una regolare posizione normativa di dover esentare dal pagamento della tassa automobilistica di circolazione gli stessi autoveicoli, autocarri e motoveicoli, destinati alle attività antincendio boschivo Protezione Civile;

PRESO ATTO che per la vigente normativa può essere utilizzato nello spegnimento degli incendi boschivi esclusivamente il personale del volontariato in regolare posizione normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificazione sanitaria per idoneità fisica;





RITENUTO

necessario, indispensabile ed indifferibile quindi procedere anche a stabilire intese, accordi per la sottoscrizione di apposite convenzioni con Istituti, Enti, e Organismi per sottoporre il personale del Volontariato in regolare posizione normativa, utilizzato nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi, ad esami medici strumentali specifici o di laboratorio ed a consulenze specialistiche, per l'ottenimento della certificazione sanitaria di idoneità fisica da rilasciarsi a cura del medico competente o da altra autorità sanitaria competente, secondo il protocollo sanitario stabilito dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 25.07.2000, con oneri a carico della Amministrazione Regionale;

RITENUTO

in proposito anche di dover procedere, ai fini delle attività di previsione, prevenzione, e lotta attiva, alla programmazione e realizzazione di specifici progetti, per avvalersi, anche attraverso accordi, intese e specifiche convenzioni, di sistemi ed impianti di rilevamento - compresi quelli di monitoraggio a raggi infrarossi - per la fornitura di prodotti meteorologici nell'ambito della previsione di eventi severi, per la preventiva individuazione, anche durante la stagione estiva, di giorni e periodi con condizioni climatiche particolari, per la conoscenza tempestiva dell'approssimarsi di situazioni di pericolo e delle soglie di preallarme che potrebbero determinare, in presenza di concomitanti situazioni, eccezionali condizioni atte a favorire, determinare e sviluppare gli incendi boschivi;

RITENUTO

di promuovere ed attivare, d'intesa con le rispettive Amministrazioni Provinciali, un programma formativo e di intervento per gli operatori addetti allo spegnimento del fuoco, con la predisposizione e la realizzazione di appositi e specifici corsi di formazione;

RITENUTO

di dover armonizzare ed uniformare, secondo indicazioni e concetti univoci, la utilizzazione del Volontariato a livello locale e regionale, attraverso apposite e specifiche convenzioni da stipulare sulla base di criteri forniti dalla Regione Lazio; che tali convenzioni possono essere stipulate anche direttamente dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 2A/07;

CONSIDERATO

RITENUTO


necessario ed indispensabile, per la prevenzione e il tempestivo intervento di lotta agli incendi boschivi, su tutto il territorio regionale, attivare il servizio di ricognizione, pattugliamento e perlustrazione aerea di pericoli ambientali con particolare riferimento agli incendi boschivi nonché il servizio aereo di spegnimento incendi boschivi;

RITENUTO

anche opportuno, utile e necessario, in relazione alle disponibilità del Bilancio Regionale - corrente esercizio finanziario, nell'ambito delle attività di prevenzione, stabilire la possibilità di concedere, con provvedimento del Direttore del Dipartimento Territorio, contributi ad Enti pubblici e privati ed a privati proprietari di aree boscate, per le operazioni di pulizia e manutenzione silvicolturale, finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, anche su richiesta delle Comunità Montane e delle Amministrazioni Comunali, con apposita ordinanza del Sindaco, ovvero per sostenere finanziariamente progetti specifici per le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

RITENUTO

di dover garantire ed assicurare la piena funzionalità operativa della stessa Sala Operativa Regionale con la dotazione di idonee apparecchiature, materiali, strumentazioni, mezzi, beni e servizi, autorizzando in proposito l'impiego di risorse finanziarie per la funzionalità operativa e la gestione continuativa, compresi i compensi al personale utilizzato, anche per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e del Volontariato, per le varie turnazioni di lavoro, buoni pasto, straordinari ecc.;





RITENUTO

infine altresì, per quanto sopra esposto ed anche per le condizioni climatiche in atto, che il periodo di massimo rischio di incendio boschivo venga confermato, anche per l'anno 2005, dal 15 giugno al 30 settembre, individuando per l'anno 2005 l'intero territorio della Regione Lazio "area a rischio di incendio boschivo", ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 353, datata 21 novembre 2000;

RITENUTO

di dover provvedere con specifico successivo provvedimento, su proposta ed intesa con gli Enti Gestori, sentito anche il Corpo Forestale dello Stato, a dettagliare il programma di attività e le azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi - campagna A.I.B. anno 2005 - per le Aree naturali protette regionali, ai sensi della citata legge 353/2000, fermo restando le disposizioni di cui alla legge 06/12/1991, n. 394 e successive modificazioni;

PRESO ATTO

anche, per effetto delle disposizioni della stessa legge 353/2000, che per i Parchi naturali e le Riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministero dell'Ambiente d'intesa con le regioni interessate, su proposta degli Enti Gestori, sentito il Corpo Forestale dello Stato;

CONSIDERATO

che per lo specifico aspetto di prevenzione e difesa della pineta di Castel Fusano è stata richiesta a tutti gli enti interessati e competenti, da parte della Prefettura e dal Comune di Roma, una particolare attenzione, mediante la messa disposizione dello stesso Comune di Roma di mezzi e risorse per l'attività A.I.B. 2005;

CONSIDERATO

che con D.G.R. n. 629 del 16 luglio 2004 è stato approvato il "piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" derivante dal piano stralcio di protezione civile riguardante il rischio incendio boschivo, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353, del 21.11.2000 nonché di quanto previsto all'art. 64 della L.R. n. 39/02, trasmesso a tutti i soggetti competenti e alle associazioni di volontariato impegnate nella campagna A.I.B. 2004;

VISTE

le leggi regionali, 17 febbraio 2005, nn. 9 e 10 - "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005" e "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005";

RITENUTO

pertanto necessario confermare le indicazioni del piano approvato nonché dettare ulteriori indicazioni per la campagna A.I.B. 2005, in linea con la disposizione di cui all'art. 64, comma 5, della L.R. n. 39/02, che prevede che il piano stesso, a validità triennale, venga sottoposto annualmente a monitoraggio, verifica ed eventuale revisione;

SENTITE

le Amministrazioni Provinciali che hanno provveduto ad elaborare uno specifico progetto per gli interventi necessari per la lotta attiva agli incendi boschivi;

SENTITA

la competente Commissione Consiliare; IN DATA 8 LUGLIO 2005

all'unanimità

DELIBERA



Per quanto esposto nelle premesse, che fanno parte integrante del presente provvedimento, di:

- 1) Confermare i contenuti del "piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" approvato con D.G.R. n. 629 del 16 luglio 2004 ai sensi della Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353, del 21.11.2000 nonché di quanto previsto all'art. 64 della L.R. n. 39/02 recante norme in materia di gestione delle risorse forestali;
- 2) Stabilire che tutto il territorio della Regione Lazio, per il periodo di massimo rischio di incendio boschivo, con stato di grave pericolosità, individuato dal 15 giugno al 30 settembre, è dichiarato "area a rischio di incendio boschivo", ai sensi e per gli effetti della legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353, del 21.11.2000;
- 3) Stabilire, ad integrazione delle previsioni del piano antincendio di cui al punto 1), per la campagna A.I.B. 2005:

- a) Che la Sala Operativa Regionale Permanente (SOUP), secondo le disposizioni, indirizzi e direttive della competente Area 2A/07 assicurerà il coordinamento e lo svolgimento di tutte le attività e di tutti gli interventi sull'intero territorio regionale, con una operatività di tipo continuativo tutti i giorni, festivi compresi, avvalendosi, nel periodo di massimo rischio, anche di rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, degli Enti Locali e del Volontariato Regionale;
- b) Di istituire ed attivare in ambito provinciale le Sale Operative Integrate Regionali, con la partecipazione dei rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle Amministrazioni Provinciali e degli Enti Locali, e delle Forze del Volontariato, con competenza di gestione operativa delle attività sul territorio provinciale, in stretto collegamento e con il coordinamento della Sala Operativa di Protezione Civile Regionale (SOUP). Le stesse Sale Operative saranno individuate ed attivate con specifico provvedimento del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, con funzionalità operativa rispondente a quella della Sala Operativa Regionale (SOUP). L'attività delle stesse Sale Operative attivate dalla Regione Lazio a livello Provinciale, per il periodo di massimo rischio e stato di grave pericolosità, sarà svolta secondo quanto stabilito con il presente provvedimento, con il coordinamento della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile e secondo gli indirizzi e le direttive dell'Area 2A/07 - Protezione Civile;
- c) Di esprimere il proprio favorevole avviso per l'attuazione dei programmi - piani di intervento, inerenti le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva antincendio boschivo anno 2005, in fase di predisposizione da parte dalle competenti Amministrazioni Provinciali, Comunità Montane, Comuni, Enti di gestione delle Aree naturali protette ed anche dei Consorzi di Bonifica e delle Università Agrarie secondo gli indirizzi forniti dalla Amministrazione Regionale e potrà contribuire secondo le disponibilità di Bilancio, alla realizzazione dei programmi presentati dagli Enti sopraccitati;
- d) Di autorizzare l'impegno delle risorse disponibili sui capitoli del Bilancio regionale di competenza della Protezione Civile, per l'attuazione della campagna A.I.B. 2005, con provvedimento del Direttore del Dipartimento Territorio, che disporrà anche l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie quali contributi per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto ed il potenziamento dei mezzi e delle attrezzature e visite mediche con relativi esami, per il rilascio dei certificati di idoneità fisica A.I.B. previsti dalla normativa vigente, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale dello Stato, in base agli accordi di programma che saranno sottoscritti, alle Amministrazioni provinciali, comunali e locali, alle comunità montane, alle forze del volontariato in posizione regolare secondo la vigente normativa, regolarmente iscritte al Registro ed all'Albo Operativo Regionale di Protezione Civile;
- e) Di autorizzare altresì l'impiego delle risorse finanziarie disponibili nel Bilancio Regionale sui capitoli di competenza della Protezione Civile, con provvedimento del Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile, anche per la dotazione di idonee apparecchiature, strumentazioni, impianti, beni e servizi per la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, al fine di garantirne la funzionalità e la gestione tutti i giorni, festivi compresi, con riferimento anche alle esigenze per i compensi da corrispondere al personale utilizzato nelle varie turnazioni di lavoro, quali buoni pasto, straordinari ecc., anche se appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e del Volontariato;
- f) Che potranno altresì essere concessi, in relazione alle disponibilità del Bilancio Regionale, nell'ambito delle attività di prevenzione, contributi finanziari ad Enti pubblici e privati ed a privati proprietari di aree boscate, per le operazioni di pulizia e manutenzione selvicolturale finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, anche su richiesta delle Comunità Montane, delle Amministrazioni Comunali, degli Enti di Gestione delle aree naturali protette ed anche dei Consorzi di Bonifica e delle Università agrarie. Tali contributi saranno assegnati ai Sindaci, a seguito di specifica ordinanza ai sensi della L. n. 353/2000, rispettivamente competenti che provvederanno alla erogazione dei contributi agli interessati ovvero ad utilizzarli direttamente per gli scopi in questione. Potranno essere comunque concessi contributi finanziari a favore di Enti ed Istituzioni pubbliche e private e a privati proprietari per la realizzazione di progetti specifici tesi alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

g) di sollecitare le Amministrazioni Comunali affinché provvedano all'emanazione di apposite ordinanze al fine di garantire le opere di pulizia e la manutenzione selviculturale per la prevenzione degli incendi boschivi nonché all'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco nel proprio territorio comunale ai sensi dell' art. 10 della L. n. 353/2000 e della L.R. n. 39/2002;

4) Autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della sopra citata legge n. 353/2000, il Direttore del Dipartimento Territorio, a:

a) Sottoscrivere gli accordi di programma predisposti con l'Ispettorato Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato, previsti dalla legge n. 353 del 21 novembre 2000, per avvalersi per le attività antincendio delle rispettive risorse, mezzi e personale. Per tali accordi di programma si farà riferimento anche per il potenziamento ed il sostegno finanziario alle disposizioni di cui al Decreto Legge 19 aprile 2002 n. 68 ed eventualmente anche alle risorse finanziarie disponibili sul Bilancio regionale;

b) Sottoscrivere di specifiche convenzioni, precise intese e specifici accordi, ai fini dell'impiego ed utilizzo di risorse, di mezzi, di attrezzature e di personale appartenente ad Associazioni ed Organizzazioni del Volontariato regionale, riconosciuto secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nell'attività di spegnimento del fuoco. In tali convenzioni saranno anche stabilite le procedure e le modalità di attivazione ed utilizzazione del Volontariato;

c) Sottoscrivere specifici accordi, intese e convenzioni con Istituti, Enti ed organismi ritenuti idonei per sottoporre il personale del volontariato ad accertamenti medici, diagnostici, clinici, visita sanitaria per la verifica e l'ottenimento della prescritta certificazione di idoneità fisica;

d) Provvedere all'assistenza tecnica e alla manutenzione ordinaria e straordinaria per le attività funzionali dell'impianto di monitoraggio a raggi infrarossi - sistema di rilevamento, attualmente attivato con stazione di comando e controllo presso la sede della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, anche con appositi accordi, intese e convenzionamenti, durante il periodo di massimo rischio di incendio boschivo e stato di grave pericolosità;

e) Promuovere ogni iniziativa ed adottare i necessari provvedimenti per pubblicizzare la campagna A.I.B. 2005 con sostegni finanziari regionali, svolgendo opera di informazione, divulgazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, relativamente anche ai rischi, ai comportamenti da assumere, ai divieti, alle prescrizioni ed alle regolamentazioni delle attività riguardanti gli incendi boschivi, anche con il ricorso ai mezzi di stampa e televisivi;

Autorizzare, altresì, il Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile attraverso l'Area 2A/07, ad assumere tutte le iniziative con l'adozione degli opportuni e necessari provvedimenti anche, ove ritenuto necessario ed opportuno, in collaborazione con il Direttore Regionale Bilancio e Tributi, per garantire tempestivamente, tra l'altro, i sottoindicati servizi, assumendo ogni possibile procedura d'urgenza, considerata anche la indispensabilità dei servizi di seguito indicati ai fini e per gli interventi antincendio boschivi:

a) Attivare la collaborazione tra la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile e il Centro Funzionale gestito dall'Area 2A/12 - Ufficio Idrografico e Mareografico, relativamente all'utilizzazione e/o attivazione dei sistemi di meteorologia, e relativi impianti di rilevamento, per la fornitura di prodotti specifici durante la stagione estiva, anche attraverso accordi, intese ed apposite convenzioni, tesi ad individuare giorni e periodi con condizioni climatiche particolari, per la conoscenza tempestiva dell'approssimarsi di situazioni di pericolo e della soglia di preallarme che potrebbero determinare, in presenza di concomitanti situazioni, eccezionali condizioni atte a favorire, determinare e sviluppare incendi boschivi;

b) Attivare la ricognizione aerea, perlustrazione e pattugliamento del territorio regionale, con avvistamento e rilevamento degli incendi boschivi e particolari emergenze ambientali ovvero trasmissione diretta e visualizzazione in tempo reale delle immagini in Sala Operativa Regionale - S.O.U.P. -, anche attraverso la stipula di appositi accordi intese e di specifiche convenzioni;

c) Attivare il servizio aereo regionale di spegnimento incendi boschivi, a sostegno degli interventi che saranno richiesti anche alla Flotta aerea Nazionale (COAU);



